

**Marina Mariani – Daniela Rota**



**CONFINDUSTRIA BERGAMO**

**MOBILITA' INTERNAZIONALE DEI LAVORATORI E  
ASSISTENZA SANITARIA**



**Settembre 2016**



## **Indice**

1. Assistenza sanitaria all'interno dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera
  - 1.2 Cittadini comunitari soggiornanti in Italia
  - 1.3 Lavoratore distaccato in un altro Stato membro
2. Paesi Extra-UE
  - 2.1 Assistenza sanitaria in Paesi convenzionati con l'Italia
  - 2.2 Assistenza sanitaria in Paesi non convenzionati con l'Italia
    - 2.2.1 Procedura per il rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero
  - 2.3 Rientro temporaneo
3. Assistenza sanitaria per i lavoratori extra-UE in Italia

Allegato 1

Selezione di siti internet

Il presente documento è stato condiviso con il Dipartimento Pac - NAPS/Estero dell'Agencia di Tutela della Salute (ex ASL) di Bergamo che si ringrazia per la collaborazione.

Come è garantita l'assistenza sanitaria per i lavoratori che prestano la loro attività all'estero? E per i lavoratori stranieri (comunitari ed extra-UE) che soggiornano in Italia?

In questo documento si possono trovare le indicazioni normative e le risposte a questi quesiti.

## LAVORATORI DISTACCATI ALL'ESTERO

L'assistenza sanitaria per i lavoratori che vengono distaccati in uno Stato diverso da quello di residenza è garantita con modalità differenti a seconda che l'attività sia svolta nell'ambito dell'Unione Europea, nel territorio di Paesi extra-UE legati all'Italia da un accordo in materia di sicurezza sociale o in Paesi extra-UE non legati all'Italia da un accordo in materia di sicurezza sociale (cd. Paesi non convenzionati).

## LAVORATORI STRANIERI IN ITALIA

L'assistenza sanitaria per i lavoratori stranieri in Italia è, di norma, garantita anche se con alcune specifiche e distinzioni sia per i lavoratori della UE (a seconda che soggiornino in Italia per brevi o lunghi periodi, che siano regolarmente soggiornanti in Italia o distaccati per motivi di lavoro) che per i lavoratori extra-UE.

### **1. ASSISTENZA SANITARIA ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA<sup>1</sup>, DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO<sup>2</sup> E DELLA SVIZZERA<sup>3</sup>**

L'Italia ha dato attuazione alla Direttiva 38/2004/CE relativa al "diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" tramite il d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 30.

Per mezzo della direttiva in oggetto il Parlamento Europeo ha riorganizzato le disposizioni che fino a quel momento avevano regolamentato la materia relativa al diritto di soggiorno all'interno dell'UE, distinguendo tra soggiorni brevi (inferiori a

---

<sup>1</sup> Ad oggi gli Stati membri dell'Unione Europea (UE) sono 28: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria.

<sup>2</sup> Paesi SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

<sup>3</sup> Dal 01/06/2002 le norme contenute nei regolamenti CEE in materia di libera circolazione delle persone e di sicurezza sociale sono state estese anche alla Svizzera.

tre mesi) e soggiorni superiori a tre mesi<sup>4</sup>. Anche il diritto a fruire dell'assistenza sanitaria risente di questa distinzione temporale: le procedure di accesso a tale tipo di assistenza, infatti, variano a seconda che il soggiorno sia di durata inferiore o superiore a tre mesi (90gg).

### **a) Soggiorni inferiori a tre mesi**

Dal 1° giugno 2004 è in vigore il Regolamento CE n. 631/2004 che ha istituito la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM)<sup>5</sup>.

Con questa tessera, il cittadino comunitario può usufruire di una procedura semplificata per accedere alle cure sanitarie durante un soggiorno presso un Paese europeo diverso da quello di residenza per motivi di lavoro, studio o vacanza. La TEAM infatti garantisce le cure sanitarie medicalmente necessarie<sup>6</sup> alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato di soggiorno. Tali prestazioni sono garantite gratuitamente o a pagamento, in quest'ultimo caso il rimborso potrà essere richiesto al rientro nello Stato di residenza.

Per quanto riguarda l'Italia, il cittadino comunitario soggiornante in Italia, munito della TEAM rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale del suo Paese di residenza, in caso di necessità dovrà recarsi da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale ed esibire la tessera per ottenere le prestazioni necessarie. Il medico è tenuto a compilare la ricetta, firmata anche dall'assistito, indicando la prestazione erogata, il codice identificativo della tessera e l'Istituto competente al fine di consentire alla ATS (ex ASL) il successivo addebito del costo allo Stato competente.

Poiché la direttiva 38/2004/CE stabilisce la libera circolazione dei cittadini comunitari all'interno della UE, ed è difficile conoscere con esattezza i termini di ingresso e il periodo di permanenza in Italia, gli uffici dell'ATS (ex ASL) di Bergamo hanno chiarito che l'assistenza sanitaria al cittadino dell'UE con TEAM per le cure urgenti e medicalmente necessarie è garantita per il "soggiorno temporaneo" (indipendentemente dalla distinzione fin qui rappresentata).

---

<sup>4</sup> In questa seconda ipotesi, l'art. 7 del D. Lgs. n. 30/2007, ha chiarito quali siano i soggetti, i presupposti e gli adempimenti amministrativi necessari al fine di regolare la permanenza sul territorio di un altro Stato membro.

<sup>5</sup> La TEAM ha sostituito alcuni modelli precedentemente in vigore (la Decisione della commissione Amministrativa 23 marzo 2004, n. 198 così recitava "Sostituzione con TEAM e soppressione dei modelli: E110, E111, E111B, E113, E114, E119, E128, E128B". In particolare: E111 per soggiorni di breve durata e in particolare turistici; E128 per il distacco dei dipendenti in un altro Paese e per il soggiorno per studi; E110 per il trasporto stradale internazionale ed E119 per specifiche finalità di ricerca di un posto di lavoro.

<sup>6</sup> La TEAM ha ampliato rispetto al passato l'assistenza garantita ai cittadini, che comprende non più solo le "cure urgenti" precedentemente garantite, ma più in generale le "cure medicalmente necessarie", intendendo per tali quelle in assenza delle quali sarebbe necessario interrompere il proprio soggiorno nello Stato ospitante (es. cittadini che necessitano di dialisi). In ogni caso, la Team non copre le cure programmate, per le quali l'assistito deve richiedere l'autorizzazione alla sua cassa.

In caso di invio temporaneo di lavoratori in un Paese della UE, si consiglia di verificare con l'ente sanitario di destinazione la prassi amministrativa applicata.

N.B. La TEAM è in vigore non solo negli stati membri dell'UE, ma anche nei Paesi dello Spazio Economico Europeo e in Svizzera.

### **b) Soggiorni superiori a tre mesi**

Una procedura più complessa è prevista nel caso di soggiorni superiori a tre mesi quando il cittadino comunitario, in presenza di determinati requisiti che giustifichino la necessità del lungo soggiorno sul territorio dello Stato membro ospitante, ha l'obbligo di adempiere ad alcune formalità amministrative tra cui l'iscrizione anagrafica e la registrazione presso il servizio sanitario dello Stato ospitante.

Di seguito si analizzerà come è garantita l'assistenza sanitaria nei due casi che, con più frequenza, ricorrono nelle aziende associate riguardanti i lavoratori comunitari regolarmente soggiornanti in Italia e i lavoratori distaccati in uno Stato membro.

## **1.2 Cittadini comunitari soggiornanti in Italia**

È la circolare del Ministero della Salute del 3 agosto 2007 che fornisce precisazioni in merito alle conseguenze della direttiva 38/2004/CE e del D. Lgs. n. 30/2007 sull'iscrizione obbligatoria al SSN.

“Il cittadino dell'Unione che soggiorna sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, sarà iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, nei seguenti casi:

1. è un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
2. è familiare, anche non cittadino dell'unione, di un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
3. è familiare di cittadino italiano<sup>7</sup>;
4. è in possesso di una Attestazione di Soggiorno Permanente maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia;
5. è un disoccupato iscritto nelle liste di collocamento o iscritto ad un corso di formazione professionale.
6. è titolare di uno dei seguenti formulari comunitari: S1 o E106, S1 o E109, S1 o E120, S1 o E121:

---

<sup>7</sup> Per la definizione di familiare, di cui ai punti 2 e 3, si fa riferimento a quanto indicato nella circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 6 aprile 2007, recante disposizioni per l'applicazione della direttiva 38/2004. Sono, pertanto, considerati familiari: il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e i discendenti del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e gli ascendenti del coniuge. La direttiva considera familiare anche il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro ospitante. Si ritiene quindi che, ai sensi della legislazione vigente in Italia, la persona convivente non possa, attualmente, essere considerata familiare.

Se si tratta di un lavoratore comunitario con contratto di lavoro italiano, l'iscrizione all'ATS (ex Asl) segue la durata del rapporto di lavoro: se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, l'iscrizione sarà a tempo indeterminato<sup>8</sup>; se il rapporto di lavoro è a tempo determinato l'iscrizione sarà legata alla scadenza del contratto (se inferiore all'anno), o di anno in anno se di durata superiore.

Per un dettaglio della documentazione da presentare alla ATS nei casi di nostro maggior interesse, si allega (allegato 1) la tabella della circolare ministeriale con le integrazioni fornite dagli uffici della ATS della Provincia di Bergamo.

### **1.3 Lavoratore distaccato in un altro Stato membro**

Con nota del 12 ottobre 2010 il Ministero della Salute ha esplicitato la nuova procedura per l'emissione del modello S1 (ex modello E106) per i lavoratori in distacco, introdotta dal Reg. CE n. 883/2004 e dal Reg. CE n. 987/2009. Il Ministero ha specificato che il modello S1 (ex modello E106) deve essere emesso dall'autorità competente con validità annuale (eventualmente rinnovabile) ed è rilasciato dalla ATS (ex ASL) competente previa presentazione della seguente documentazione:

- modello A1 rilasciato dall'Istituto previdenziale competente con validità massima di 2 anni o autorizzazione del Paese estero (per distacchi di durata superiore a 24 mesi) al mantenimento del regime di sicurezza sociale italiano, notificata per il tramite delle sedi Inps competenti e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- autocertificazione attestante la residenza in Italia e la non titolarità del diritto alle prestazioni sanitarie nell'altro Paese;
- tessera di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Il modello S1 viene rilasciato al lavoratore distaccato che lo consegna alla cassa estera che procede all'iscrizione nei propri registri, contestualmente la cassa estera invierà il modello S073 alla ATS per l'avvenuta presa in carico.

Quando una persona (e/o i suoi familiari) risiede in un paese diverso rispetto al Paese in cui è assicurato, questa persona (e/o i suoi familiari) ha diritto a tutte le prestazioni in natura (per esempio assistenza sanitaria, cure mediche, ricovero ospedaliero) previste dalla legislazione del paese di residenza, come se fosse assicurata in tale

---

<sup>8</sup> Secondo l'ATS di Bergamo, il lavoratore comunitario con contratto a tempo indeterminato e residenza in Italia sarà iscritto al SSN per un periodo di 5 anni; se il lavoratore comunitario con contratto a tempo indeterminato ha solo il domicilio in Italia, l'iscrizione avrà la durata di 1 anno e sarà rinnovata di anno in anno. A seguito dell'ottenimento dell'attestato di iscrizione all'anagrafe permanente (che si ottiene dopo 5 anni di regolare presenza in Italia), la ATS iscriverà a tempo indeterminato il lavoratore.

paese. L'ente del paese di residenza è rimborsato dall'ente del paese in cui la persona è assicurata.

Il modello S1 permette ad una persona (e/o ai suoi familiari, anche non comunitari) di iscriversi all'assistenza sanitaria nel caso in cui la persona viva in un paese dell'UE, ma sia assicurata in un altro Paese. Il modello è rilasciato per persona (non per famiglia).

Il modello S1 va richiesto all'ente per l'assistenza sanitaria presso cui si è assicurati. Se si ha diritto a un modello S1 perché si è cambiata la residenza, il modello va richiesto prima di lasciare il paese in cui si è assicurati. Questo perché, se la richiesta viene fatta dopo essersi trasferiti, potrebbero esserci ritardi nell'iscrizione nel nuovo Paese di residenza.

Nei casi in cui si abbia diritto a richiedere il modello S1 (ex E106) per conto dei familiari, la richiesta dovrà essere fatta non appena si è diventati assicurati nell'altro paese. Il modello S1 dovrebbe essere presentato presso l'ente di assistenza sanitaria del nuovo paese di residenza o del paese di residenza dei familiari. Il modello S1 attesta l'esistenza dei requisiti necessari perché l'assicurato possa beneficiare.

## **2. PAESI EXTRA-UE**

### **2.1 Assistenza Sanitaria in Paesi convenzionati con l'Italia**

Nell'ipotesi di invio di lavoratori in Paesi extra-UE legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale, occorre verificare se il relativo accordo preveda una copertura sanitaria per il dipendente nel Paese in cui è svolta l'attività lavorativa e richiedere l'apposito formulario presso l'ATS (ex ASL) competente.

I Paesi extra Unione Europea convenzionati sono i seguenti<sup>9</sup>

- Argentina;
- Australia;
- Brasile;
- Capoverde;
- Città del Vaticano e Santa Sede;
- Paesi ex Jugoslavia: Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Serbia Montenegro;
- Principato di Monaco;
- San Marino;
- Tunisia.

---

<sup>9</sup> Informazione tratta dal sito del Ministero della Salute aggiornato al 24 Febbraio 2015.



## 2.2. Assistenza Sanitaria in Paesi non convenzionati con l'Italia

Nell'ipotesi di invio di lavoratori in Paesi non convenzionati da un punto di vista di sicurezza sociale o legati all'Italia da accordi che non prevedano nel campo di applicazione oggettivo l'assistenza sanitaria, le tutele sono garantite dal D.P.R. n. 618/1980, ma l'assistenza sanitaria è generalmente garantita in forma indiretta<sup>10</sup>.

I beneficiari dell'assistenza devono compilare l'attestato ex art. 15 D.P.R. n. 618/1980 in triplice copia completi di firma e timbro da parte della Ditta e successivamente farli timbrare e firmare dall'ATS (ex ASL) di iscrizione. L'ATS restituisce due copie in originale al lavoratore e una copia sarà trattenuta per l'invio al Ministero:

- per i lavoratori: nota di trasferimento all'estero e documentazione comprovante il mantenimento all'assoggettamento al sistema previdenziale italiano;
- per gli studenti: documentazione comprovante il conseguimento della borsa di studio presso Università o fondazioni estere;
- fotocopia della Tessera Sanitaria;
- codice fiscale.

La durata dell'attestato sarà pari alla durata del periodo di soggiorno all'estero per motivi di lavoro.

### 2.2.1 Procedura per il rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero

La domanda di rimborso deve essere presentata al Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria -ex Ufficio VI DGRUERI- presso il MAE, tramite Ambasciata o Consolato territorialmente competente, **entro tre mesi** dalla data di effettuazione dell'ultima spesa correlata ad un singolo evento morboso, allegando la seguente documentazione<sup>11</sup>:

Se le spese sono state sostenute direttamente dall'assistito:

1. domanda di rimborso ASE-RSANC-RPL (lavoratore) redatta dall'assistito nei termini di decadenza (tre mesi dall'ultima spesa per ogni evento sanitario);
2. attestato ex art. 15 del D.P.R. 618/80 o autocertificazione;

---

<sup>10</sup> La garanzia dell'assistenza sanitaria in forma indiretta consiste nell'anticipo delle spese sostenute, successivamente si dovrà presentare la domanda di rimborso alla Rappresentanza diplomatica italiana all'estero entro il termine di tre mesi dalla data dell'ultima spesa per ciascun evento sanitario.

<sup>11</sup> La documentazione e la domanda di rimborso sono scaricabili al seguente link: [http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4\\_8\\_0.jsp?label=servizionline&idMat=ASE&idAmb=TRASF&idSrv=RPL&flag=P](http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?label=servizionline&idMat=ASE&idAmb=TRASF&idSrv=RPL&flag=P)

3. parere di congruità delle spese rilasciato dal Capo della Rappresentanza diplomatica o dell'Ufficio consolare italiana all'estero;
4. certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria;
5. in caso di ricovero ospedaliero, la dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima;
6. documentazione di spesa in originale, regolarmente quietanzata, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni;
7. traduzione in lingua italiana della documentazione qualora quest'ultima sia in lingua diversa da inglese e francese;
8. iscrizione alla Camera di Commercio o al Registro delle Imprese per il lavoratore privato alle dipendenze di una Impresa, o per il lavoratore autonomo;
9. iscrizione agli Albi Professionali per i liberi professionisti.

Se le spese per il lavoratore del settore privato sono state sostenute dall'Impresa:

1. domanda di rimborso ASE-RSANC-RPL (datore) redatta dall'impresa nei termini di decadenza (tre mesi dall'ultima spesa per ogni evento sanitario);
2. attestato ex art. 15 del D.P.R. 618/80 o autocertificazione del lavoratore;
3. parere di congruità delle spese rilasciato dal Capo della Rappresentanza diplomatica o dell'Ufficio consolare italiana all'estero;
4. certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria;
5. in caso di ricovero ospedaliero, la dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima;
6. documentazione di spesa in originale, regolarmente quietanzata, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni;
7. traduzione in lingua italiana della documentazione qualora quest'ultima sia in lingua diversa da inglese e francese;
8. liberatoria del dipendente in cui sia dichiarato che l'Impresa ha sostenuto le spese;
9. iscrizione alla Camera di Commercio o Registro delle Imprese.

L'Ambasciata o l'Ufficio Consolare, previa verifica della completezza degli atti presentati in originale, appone il visto su tutta la documentazione (tranne l'attestato) e trasmette la stessa, tradotta, al Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria ex Ufficio VI DGRUERI - presso Ministero degli Affari Esteri. L'Ambasciata o l'Ufficio consolare può anticipare la trasmissione della documentazione per PEC (Posta elettronica Certificata) all'indirizzo: [sanita.estero@postacert.sanita.it](mailto:sanita.estero@postacert.sanita.it)

Il Ministero della Salute verificata la regolarità e la completezza della documentazione, inoltrerà al competente organo di controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze il provvedimento di liquidazione. In assenza del diritto al rimborso provvederà alla reiezione dell'istanza.

### **2.3 Rientro temporaneo**

In caso di rientro saltuario in Italia si ha diritto alle prestazioni garantite alla generalità dei cittadini documentando l'attività di lavoro all'estero. In particolare, qualora la brevità del rientro risulti incompatibile con i tempi previsti per la reinscrizione nell'elenco del proprio medico di fiducia, si ha diritto all'assistenza medico-generica e pediatrica attraverso il sistema delle visite occasionali ed i servizi di guardia medica con oneri a proprio carico, per i quali se ne potrà richiedere il rimborso.

Al momento del rientro definitivo dall'estero, sarà necessario provvedere alla riattivazione dell'iscrizione con l'assegnazione dello stesso medico presso l'ATS (ex ASL) - Circolare Ministero della Sanità n. 1000.116 del 11 maggio 1984.

## **3. ASSISTENZA SANITARIA PER I LAVORATORI EXTRA-UE IN ITALIA**

La normativa di riferimento che regola l'ingresso e il soggiorno, e quindi anche l'assistenza sanitaria, per i cittadini stranieri extra-UE in Italia è il T. U. sull'immigrazione, D. Lgs. n. 286/1998 e successive modifiche.

Ai cittadini extra-UE provenienti da Paesi con convenzioni bilaterali si applicano i modelli di copertura previsti dalle convenzioni stesse.

Di norma, i lavoratori extra-UE regolarmente soggiornanti in Italia sono iscritti al SSN obbligatoriamente e usufruiscono a pieno dell'assistenza sanitaria, alle stesse condizioni dei cittadini italiani, possono scegliere il medico di famiglia e la durata dell'iscrizione al SSN è legata alla durata del permesso di soggiorno.

A questo proposito è bene ricordare che alla scadenza del permesso di soggiorno, il lavoratore extra-UE (e i suoi familiari a carico, regolarmente soggiornanti) dovranno recarsi presso gli uffici della ATS (ex ASL) competente con la ricevuta postale o della Questura che attesta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e, successivamente, dovranno farvi ritorno con il nuovo permesso di soggiorno

rinnovato, per continuare ad essere assicurati anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.

Tra le categorie di nostro maggior interesse, sono iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale i titolari di permesso di soggiorno (e i loro familiari a carico, regolarmente soggiornanti) per “lavoro subordinato o autonomo”, “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” (ex “carta di soggiorno”), “Carta Blu UE”, “attesa occupazione”, “motivi familiari”, i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio solo se svolgono regolare attività lavorativa subordinata o autonoma.

## Allegato 1

Criteri di iscrizione al SSN e documentazione che il cittadino dell'Unione, o i suoi familiari, devono presentare alla ATS (ex ASL).

TIPOLOGIA	DOCUMENTI
LAVORATORE SUBORDINATO	<ul style="list-style-type: none"><li>- Documento di identità e codice fiscale</li><li>- Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa)<sup>12</sup></li><li>- Contratto di lavoro attestante il rapporto di lavoro e la durata</li></ul>
LAVORATORE AUTONOMO	<ul style="list-style-type: none"><li>- Documento di identità e codice fiscale</li><li>- Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa)<sup>13</sup></li><li>- Iscrizione alla Camera di Commercio o ad un albo o ordine professionale (anche autocertificazione)</li><li>- Attestazione di apertura partita IVA o apertura posizione INPS (anche autocertificazione)</li></ul>
FAMILIARE DI LAVORATORE SUBORDINATO (anche familiare extra-UE)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Documento di identità e codice fiscale</li><li>- Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa)<sup>14</sup></li><li>- Certificato di matrimonio tradotto ovvero, per i figli, certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità<sup>15</sup></li><li>- Se il familiare è extra-UE: permesso /</li></ul>

<sup>12</sup> La ATS di Bergamo accetta anche l'autocertificazione di residenza o domicilio.

<sup>13</sup> La ATS di Bergamo accetta anche l'autocertificazione di residenza o domicilio.

<sup>14</sup> La ATS di Bergamo accetta anche l'autocertificazione di residenza o domicilio.

<sup>15</sup> Se il matrimonio o la nascita del figlio sono avvenuti in Italia, si potranno presentare autocertificazioni. Inoltre il lavoratore deve anche autocertificare che i familiari sono a proprio carico (questo non è necessario per il coniuge e i figli diretti). Per individuare i familiari a carico si fa riferimento alla normativa relativa alle detrazioni fiscali e a quella degli assegni familiari (è sufficiente rientrare in una di queste due normative).

	<p>carta di soggiorno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratto di lavoro del cittadino UE</li> </ul>
<p><b>FAMILIARE DI LAVORATORE AUTONOMO</b></p> <p>(anche familiare extra-UE)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documento di identità e codice fiscale</li> <li>- Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa)<sup>16</sup></li> <li>- Certificato di matrimonio tradotto ovvero, per i figli, certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità<sup>17</sup></li> <li>- Se il familiare è extra-UE: permesso / carta di soggiorno</li> </ul>
<p><b>FAMILIARE A CARICO DI CITTADINO ITALIANO</b></p> <p>(anche familiare extra-UE)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documento di identità e codice fiscale</li> <li>- Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa)<sup>18</sup></li> <li>- Certificato di matrimonio tradotto ovvero, per i figli, certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità<sup>19</sup></li> <li>- Se il familiare è extra-UE: permesso / carta di soggiorno</li> </ul>
<p><b>DISOCCUPATO ISCRITTO AL COLLOCAMENTO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documento di identità e codice fiscale</li> <li>- Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa)<sup>20</sup></li> <li>- Dichiarazione del datore di lavoro</li> </ul>

<sup>16</sup> La ATS di Bergamo accetta anche l'autocertificazione di residenza o domicilio.

<sup>17</sup> Se il matrimonio o la nascita del figlio sono avvenuti in Italia, si potranno presentare autocertificazioni. Inoltre il lavoratore deve anche autocertificare che i familiari sono a proprio carico (questo non è necessario per il coniuge e i figli diretti). Per individuare i familiari a carico si fa riferimento alla normativa relativa alle detrazioni fiscali e a quella degli assegni familiari (è sufficiente rientrare in una di queste due normative).

<sup>18</sup> La ATS di Bergamo accetta anche l'autocertificazione di residenza o domicilio.

<sup>19</sup> Se il matrimonio o la nascita del figlio sono avvenuti in Italia, si potranno presentare autocertificazioni. Inoltre il cittadino italiano deve anche autocertificare che i familiari sono a proprio carico (questo non è necessario per il coniuge e i figli diretti). Per individuare i familiari a carico si fa riferimento alla normativa relativa alle detrazioni fiscali e a quella degli assegni familiari (è sufficiente rientrare in una di queste due normative).

<sup>20</sup> La ATS di Bergamo accetta anche l'autocertificazione di residenza o domicilio.

	<p>attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (per i lavoratori subordinati)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documenti che attestino il precedente periodo lavorativo (es. iscrizione CCIAA, dichiarazione dei redditi...) per i lavoratori autonomi</li> <li>- Certificato di iscrizione al CPI (anche autocertificazione)</li> </ul>
<p>LAVORATORE DISTACCATO DA PAESE DELLA UE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documento di identità e codice fiscale</li> <li>- Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa)<sup>21</sup></li> <li>- Modello S1 (ex 106)</li> </ul>

<sup>21</sup> La ATS di Bergamo accetta anche l'autocertificazione di residenza o domicilio.

---

## Selezione di siti internet

Se parto per ... l'assistenza sanitaria all'estero – Guida interattiva tratta dal sito del Ministero della Salute

[http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2\\_4.jsp?lingua=italiano&tema=Assistenza,%20ospedale%20e%20territorio&area=Assistenza%20sanitaria](http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Assistenza,%20ospedale%20e%20territorio&area=Assistenza%20sanitaria)

Modello S1 – istruzioni tratte dal sito del Ministero della Salute

[http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4\\_8\\_0\\_1.jsp?lingua=italiano&label=servizi-online&idMat=ASE&idAmb=E121&idSrv=RI1&flag=P](http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0_1.jsp?lingua=italiano&label=servizi-online&idMat=ASE&idAmb=E121&idSrv=RI1&flag=P)

Sito ATS (ex ASL) di Bergamo – Viaggi internazionali

<http://www.atsbg.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=16862&idArea=16891&idCat=39696&ID=39696&TipoElemento=categoria>

Sito ATS (ex ASL) di Bergamo – Assistenza sanitaria agli stranieri in Italia

<http://www.atsbg.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=16862&idArea=16891&idCat=16872&ID=21304&TipoElemento=categoria>

Sito Regione Lombardia - Assistenza sanitaria

[http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale\\_P&childpagename=Cittadini%2FDetail&cid=1213374638887&pagename=CTTDNWrapper](http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Cittadini%2FDetail&cid=1213374638887&pagename=CTTDNWrapper)